

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

Commissione che mi spieghi questa specie di gergolico che è l'articolo 76:

« Quando un crimine o delitto punito con la reclusione o con la prigionia fu l'effetto di un impulso non turpe, il giudice sostituirà, nello stesso grado, alla reclusione la relegazione, ed alla prigionia la detenzione. »

Ecco, di nuovo riaffacciarsi il sistema dell'arbitrio lasciato al magistrato di sostituire una pena ad un'altra, e coteste sostituzioni, o signori, hanno effetti gravissimi.

Infatti, nella determinazione della penalità, tanto lo schema del Senato quanto quello del Ministero, muovono da uno stesso concetto, cioè di venir fissando nella scala penale due generi di pene privatrici della libertà, l'uno (reclusione e prigionia) fondato sulle discipline penitenziarie, da applicare ai reati che addimostano perversità di animo efferato e corrotto da abiette passioni, l'altro (relegazione e detenzione) da applicare soltanto come semplice privazione di libertà ai reati che mettono capo in sentimenti non ignobili, e che non possono considerarsi quale rivelazione di animo degradato, come si legge nella relazione messa innanzi al progetto.

Dunque, nella determinazione della scala penale, noi abbiamo talune pene che si applicano ai reati in cui è più accentuato il *dolo* e che rivelano il corrotto costume; ne abbiamo altre le quali si applicano ai reati in cui il *dolo* è scemato e direi quasi purificato dalla qualità del sentimento, che fu di spinta al reato.

Sicchè, o signori, quando il nostro legislatore, nella parte speciale del Codice, verrà designando la pena propria e proporzionata alla qualità e quantità di ciascun reato, coerentemente all'esposto sistema, punirà di reclusione o di prigionia quei reati, nei quali si manifesta quella tale perversità d'animo efferato e corrotto; punirà invece con la relegazione o con la detenzione quei reati commessi sotto l'influenza di non ignobili sentimenti.

Ma dopo che il legislatore avrà così alle varie specie di reato attagliato l'uno o l'altro genere di pene; come mai può ammettersi che il giudice, il quale non è chiamato a rifare, ma ad applicare la legge, venga a sovvertirne l'interno organamento e ad applicare a un reato, che il legislatore classò tra quelli che muovono da pravo istinto, e che dimostrano corrotto costume, la pena della relegazione o della detenzione, destinate a punire reati di diversa specie?

E poi che è mai questo criterio dell'*impulso non turpe* messo a norma della facoltà accordata al giudice di surrogare la relegazione e la detenzione

alla reclusione e alla prigionia? Non vi è nulla di più elastico ed indeterminato di siffatto criterio.

Infatti, se per impulso si intende la spinta ad agire, allora non vi sarà reato nel quale non possa sollevarsi la questione di codesta minorante. I maggiori colpevoli si grideranno vittima del bisogno, che li sospinse alla rapina, o della voce di una giusta vendetta, che li incitò alla strage.

Sotto questo rapporto preferirei il § 1 dell'articolo 91 del progetto ministeriale, ove, invece dell'impulso, si parla di delinquenti spinti al delitto da causa d'onore o da simili sentimenti, almeno se ne intende il costrutto, ma non posso accettare la formula vaga e negativa adottata nello schema della Commissione, parendomi tanto più pericolosa, in quanto che di questa materia innanzi alle Corti d'assise sono chiamati a giudicare i giurati; e nella pratica come si farà a presentare loro la relativa questione senza tema di errori frequenti?

Nella mente di 12 giurati, poco familiari con le sottigliezze giuridiche, come giungere a determinare uniformemente il criterio dell'impulso non turpe?

E così il sistema e l'economia delle pene stabilito con tanta cura dal Codice sarà sconvolto dal giudizio di fatto, reso non già sugli estremi costitutivi del reato ma sulla base di un criterio incerto e variabilissimo!

Per queste ragioni io pregherei la Commissione di sopprimere l'articolo 76, o modificarlo in guisa da scemare le perplessità e le dubbie interpretazioni, e con esse i danni che ne possono derivare.

Le buone, anzi validissime ragioni che indussero la Commissione a togliere dallo schema gli articoli 90 e 91 del Ministero, riconoscendo la difficoltà di formare regole generali intorno a circostanze aggravanti o minoranti relative a tutti i reati, dovrebbero persuaderla ad abbandonare questo unico avanzo pietosamente conservato.

PESSINA, *relatore*. L'articolo che così eloquentemente ha attaccato l'onorevole preopinante ha veramente i pericoli, che egli vi scorge dentro, ha veramente qualche cosa che rappresenti un'imitazione di ciò che vi ha di cattivo, di assurdo nelle moderne legislazioni? Il problema è di facile soluzione.

Non è possibile guardare le azioni criminose solo dal loro lato estrinseco, solo dal lato della legge contro la quale son dirizzate e del diritto che vengono ad infrangere. Noi sappiamo che i rigori della società umana cadono sovra un uomo a cagione del suo delinquere. Ebbene noi dobbiamo tener calcolo di quello che spinge l'uomo al reato.

Io non sono certo di coloro i quali credono che niente ci intervenga di propriamente nostro in quel che si chiama il determinarci di noi stessi a delin-